



Ministero dell' Interno - Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma Pal. F - piano 2° - stanza 14

Tel. 06-465.36278 - Fax 06-4740921 Sito: [www.unsainterno.it](http://www.unsainterno.it) - E-mail: [nazionale@unsainterno.it](mailto:nazionale@unsainterno.it)

APRILE 2010



### Lavoro straordinario 1° trimestre 2010

Con la nota n. 41/2010 del 14 aprile 2010, la CONFISAL/UNSA-Interno ha inviato al Capo del Dipartimento, Prefetto Amoroso, una richiesta di intervento finalizzata al pagamento del 1° trimestre 2010 delle prestazioni di lavoro straordinarie a tutti i dipendenti del Ministero dell'Interno, e non solo ad alcuni.

A tal fine, vi trascriviamo la nota inviata:

Comè noto alle SS. LL. i dipendenti dell'Amministrazione Civile degli Uffici centrali e periferici non hanno ottenuto il pagamento delle prestazioni lavorative rese a titolo di straordinario (ordinario, p. s., elettorale) per tutto il primo trimestre del corrente anno.

A prescindere dalle motivazioni che possono aver determinato tali inaccettabili ritardi è senz'altro grave che ad altri lavoratori di questo Ministero, il personale della Polizia di Stato, sia già stato effettuato il pagamento del lavoro straordinario reso nei medesimi periodi.

Non essendo comprensibili simili disparità di trattamento, si chiede di intervenire con urgenza e con qualsiasi soluzione per il pagamento di dette competenze, attingendo se necessario anche a

capitolo di spesa dei c.d. fondi in genere.  
Nell'attesa di cortese, urgente riscontro si porgono distinti saluti.



### RICORSO EQUA RIPARAZIONE (c.d. LEGGE PINTO)

In relazione alle molteplici richieste di notizie pervenute in merito ai ricorsi relativi all'equa riparazione (legge Pinto) curati dalla Confisal/Unsa-Interno, vi informiamo che il nostro legale sta seguendo costantemente lo stato degli stessi, al fine di pervenire quanto prima possibile alla fissazione delle udienze e che a breve tutti i ricorsi prodotti verranno pubblicati a breve sul nostro sito [www.unsainterno.it](http://www.unsainterno.it) e potranno essere direttamente visionati dai ricorrenti.

Riteniamo opportuno precisare che le notizie relative alla corresponsione per equa riparazione a favore di diversi colleghi si riferiscono a ricorsi prodotti da oltre 5 anni e da altre OO. SS..



### Tagli generalizzati? Abbattono i servizi ai cittadini, non gli sprechi.

La CONFISAL/UNSA torna nuovamente ad attaccare l'operazione tagli del personale, per ribadire gli effetti indiretti di tale politica.  
È inutile ribadire l'errore brunettiano di

#### ALL'INTERNO

1	LAVORO STRAORDINARIO 1° TRIMESTRE 2010
2	RICORSO EQUA RIPARAZIONE
3	I TAGLI A ABBATTONO I SERVIZI
4	STRETTA SUI PERMESSI LEGGE 104/92
5	LE VISITE FISCALI NON TROVANO PACE
6	STIPENDIO PIU' RICCO AD APRILE 2010
7	CERTIFICATI MEDICI PER MALATTIA
8	IL TICKET RESTAURANT? FA REDDITO A

sottovalutare i futuri effetti, in quanto oltre a mettere a repentaglio il futuro di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie, le casse dello Stato potranno pur rientrare di qualche spicciolo, ma al costo generale di avere servizi sempre più scadenti nel panorama europeo.

La CONFSA/UNSA non pone un NO a prescindere, ma è preparata e favorevole a discutere sulla spesa pubblica, attraverso una giusta ed equa verifica relativa ad ogni amministrazione pubblica.

Eq su queste basi che il Governo ci trova pienamente d'accordo, Sì alla lotta agli sprechi, ma tali azioni devono essere finalizzate a far costare meno i servizi lasciando inalterate le tutele per i cittadini, a meno che la politica brunettiana incentrata sui facili tagli del personale non abbia l'obiettivo dell'esternalizzazione dei servizi.

Ricordiamo al Governo che ogni azione politica riguardante i lavoratori non si raggiunge con provvedimenti unilaterali, ma attraverso il confronto e la contrattazione con i loro rappresentanti.

Ed ecco a voi la prova del 9. Il Governo taglio dopo taglio è arrivato all'osso e seguendo l'ordine perentorio di risparmiare sempre e comunque sulla spesa per il personale pubblico ha fatto la stessa fine di Robespierre.

Ed ecco che la Presidenza del consiglio dei ministri, il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sono corsi ai ripari attraverso una disposizione interpretativa interministeriale tra Funzione pubblica e Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto il grosso rischio è l'esubero di una moltitudine di dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni che li conduce al licenziamento.

Le Amministrazioni non possono evitare di comunicare l'eventuale esubero, in quanto la mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze di unità di personale è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.

Ecco il motivo principale perché il Governo sta provando a trovare una via di fuga.

# CONFSA/UNSA



## PERMESSI STUDIO

(Art. 13 CCNL integrativo del 16 maggio 2001)

**La Direzione Centrale per le risorse umane, alla luce delle disponibilità residue emerse su scala nazionale, ha comunicato che il termine ultimo di presentazione delle istanze volte a fruire**

**dell'autorizzazione ai permessi per motivi di studio anno 2010 è il 30 aprile 2010.**



## Stretta sui permessi di assistenza (Solo per aiutare i disabili entro il secondo grado di parentela)

Il cerchio si restringe sulla fruizione dei permessi e degli altri benefici previsti dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per assistere un parente handicappato in stato di gravità. È quanto dispone, tra l'altro, l'art. 24 della legge in materia di lavori usuranti. La ratio delle nuove modifiche sembra essere principalmente quella di ridurre la platea di quanti potranno accedere ai permessi retribuiti previsti per l'assistenza ai parenti handicappati e ai benefici in materia di mobilità.

Il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa sarà, infatti, riconosciuto non appena entrerà in vigore la legge solo al dipendente pubblico o privato che

ha un rapporto di parentela di secondo grado, anziché di terzo, con la persona handicappata in stato di gravità che si chiede di assistere.

Il rapporto di parentela fino al terzo grado permane solo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti.


La seconda modifica che avrà notevoli conseguenze per il lavoratore riguarda il diritto di chi assiste un familiare inabile a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro.

La norma in vigore dispone che la sede alla quale si ha diritto è quella più vicina al domicilio del lavoratore. Quella prevista dall'art. 24 dispone, invece, che la sede cui si avrà diritto è quella più vicina al domicilio della persona da assistere.

Inoltre, la norma dispone che le amministrazioni pubbliche avranno l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, tra l'altro, i nominativi dei dipendenti che fruiscono dei permessi, e i rapporti e gradi di parentela.

Il nuovo testo del comma 2 dispone, in particolare che, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in stato di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche

adottivi, che potranno fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.



## LE VISITE FISCALI NON TROVANO PACE

Continua ad essere motivo di tensioni l'applicazione delle norme che disciplinano le visite fiscali per il controllo delle assenze per motivi di salute. In proposito è intervenuto nuovamente il dicastero per la funzione pubblica guidato da Renato Brunetta, con la nota 12567 del 15 marzo 2010.

Si ribadisce che in caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dispone l'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206 entrato in vigore il 4 febbraio 2010, sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Dall'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie sono esclusi, dispone l'art. 2, i dipendenti per i quali l'assenza è etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortunio sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stato patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico. Merita, infine, di essere sottolineato quanto sostenuto dai giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n.5718 del 9 marzo 2010), secondo i quali non è, sanzionabile l'assenza da casa del lavoratore nelle fasce orarie se dovuta a causa di forza maggiore o all'assistenza non rinviabile ad un parente in stato di gravità.

Sulla obbligatorietà della richiesta di visita fiscale da parte delle amministrazioni pubbliche, la nota del dipartimento per la funzione pubblica citata in premessa sottolinea che il disposto legislativo cui occorre fare riferimento continua ad essere il comma 5 dell'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009. Le disposizioni contenute nel predetto comma+ l'amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative+ restano valide ma vanno applicate tenendo conto, oltre dalle esigenze funzionali e

organizzative, anche con riferimento alla natura delle assenze per le quali l'art. 2 del decreto 18 dicembre 2009, n. 206 ha previsto l'esclusione dell'obbligo di reperibilità.

L'esclusione dall'obbligo di reperibilità durante le fasce orarie, per le assenze dovute alle circostanze indicate dall'art. 2, non potrà che comportare una sensibile riduzione del numero di visite fiscali che potranno essere validamente effettuate nel domicilio del dipendente, ancorché eseguite nelle fasce orarie.

### ESENZIONI

Il Dipartimento della Funzione pubblica con il parere n.0012567 del 15 marzo 2010, ha disposto che qualora il dipendente pubblico si assenti dal lavoro per malattia derivante da patologie molto gravi (che richiedono la cura mediante terapie salvavita) o malattie di cui la p.a. ha già avuto conoscenza, nonché dipendenti da causa di servizio, lo stesso è esente dall'obbligo di reperibilità, cioè non può ricevere la visita fiscale, sempreché abbia trasmesso all'amministrazione di appartenenza tutta la documentazione relativa all'accertamento legale dell'invalidità, alla causa di infortunio o alla causa di servizio.

In ogni caso il dipendente sarà sempre tenuto a comunicare l'assenza all'ufficio di appartenenza tempestivamente e all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha spiegato che le suddette ipotesi di esclusione sono motivate da esigenze di economicità dell'azione amministrativa ed evitano alla p.a. una duplicazione di attività.

Nessuna sanzione, infine, per il dipendente esente da reperibilità che non venga trovato in casa dall'incaricato della Asl.

## CERTIFICATI MEDICI ATTESTANTI ASSENZE PER MALATTIA

A seguito della pubblicazione nella G.U. del 19 marzo 2010 del Decreto del Ministro della Salute in data 26 febbraio 2010, è iniziata la fase sperimentale di 3 mesi, entro cui valgono anche le vecchie regole, per l'invio telematico dei certificati medici.

In merito, è stata emanata la Circolare n. 1 del 19.3.2010 a firma del Ministro Brunetta, nella quale vengono illustrate le modalità con cui le pubbliche amministrazioni devono dare attuazione alle nuove disposizioni di cui all'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 sulla trasmissione telematica dei certificati medici attestanti l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici.

La anzidetta circolare specifica che durante il

periodo transitorio il medico potrà continuare a rilasciare i certificati in forma cartacea fino al 18 giugno 2010.

A decorrere dal 19 giugno 2010 il rilascio dei certificati medici subirà una radicale trasformazione, in quanto gli stessi dovranno essere inviati esclusivamente in forma telematica all'INPS, a cura del medico o della struttura sanitaria che lo rilascia, che a sua volta lo trasmetterà all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. Con queste nuove disposizioni rimane a carico dei lavoratori pubblici solamente l'obbligo di comunicare tempestivamente al proprio ufficio l'assenza per malattia entro il orario previsto dai rispettivi CCNL e non più la trasmissione del certificato medico alla propria amministrazione entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.



## STIPENDIO PIÙ RICCO AD APRILE

(In busta un pugno di euro in più)

I ministeriali dal prossimo mese di aprile riceveranno in busta paga l'indennità di vacanza contrattuale. Lo ha comunicato il ministero dell'economia con un messaggio emanato il 26 marzo scorso (44/2010). Si tratta di un emolumento già previsto dal decreto legislativo 165/2001, ma era assoggettato alla stipula di un apposito contratto. La sua funzione è quella di compensare almeno in parte la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni fino a quando non venga sottoscritto il nuovo contratto.

L'importo di tale assegno corrisponderà, per i primi tre mesi, dal 1° aprile 2010 al 30 giugno 2010, al 30% del tasso di inflazione programmata per l'anno 2010 pari al 1,5% e, dal 1° luglio 2010, al 50% del medesimo tasso. Si tratta peraltro di importi modesti che vanno da un minimo di 6 euro fino a un massimo di circa 8 euro, a seconda della qualifica.




## LAVORARE NELLE ISTITUZIONI EUROPEE (le nuove regole dei concorsi)

Dal 2010 l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha introdotto una nuova procedura di selezione del personale permanente delle istituzioni europee. Le nuove regole saranno applicate nei bandi di prossima

pubblicazione, previsti per il mese di marzo, mentre i concorsi già avviati nel 2008-09 continueranno a svolgersi secondo la procedura precedente.

Tre le novità più importanti: maggiore rapidità della procedura concorsuale, che comporterà meno fasi; concorsi a cadenza annuale per i profili professionali più comuni; valutazione delle competenze, oltre che delle conoscenze e capacità professionali. I candidati che desiderano partecipare ad una procedura di selezione devono compilare un atto di candidatura on-line e inviarlo all'EPSO prima della scadenza prevista per l'iscrizione. Successivamente, e con scadenze diverse a seconda del concorso, dovranno anche stampare e inviare l'atto insieme ai documenti giustificativi, relativi ai requisiti richiesti. La nuova procedura di selezione comporterà due fasi: una preselezione mediante prove al computer che si svolgerà nei paesi membri e una valutazione mediante prove pratiche che avrà luogo a Bruxelles. Informazioni particolareggiate su ciascun concorso saranno pubblicate sul sito dell'EPSO e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Requisiti generali sono la cittadinanza in uno stato membro dell'Unione Europea, essere in regola con il servizio militare e avere una buona conoscenza di almeno due lingue comunitarie.



## Il monito di Brunetta alle Amministrazioni: digitalizzatevi, altrimenti ...

La digitalizzazione delle Amministrazioni è un obiettivo non ancora raggiunto e il ritardo determina un grande spreco di risorse collettive e individuali, nonché grandi perdite di tempo per i cittadini e le stesse amministrazioni.

In proposito il Ministro per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica, Renato Brunetta, con circolare del 18 febbraio scorso ricorda ad ogni pubblica amministrazione e ai rispettivi dirigenti l'obbligo di istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale e una casella di posta elettronica certificata (PEC), per tenere i rapporti interistituzionali e quelli con gli utenti e i dipendenti.

Nella circolare il ministro rammenta che la PEC è rilevante sia ai fini della misurazione e della valutazione della performance organizzativa, sia individuale e che l'osservanza delle relative disposizioni di legge e una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico.

Quindi, chi non vi avesse provveduto è obbligato a provvedere.

Al riguardo, è bene precisare che la PEC è un

servizio, gestito da soggetti pubblici o privati, utilizzato per spedire messaggi di posta elettronica, ottenendone gli estremi di invio e di consegna al destinatario.

L'amministrazione che spedisce e il destinatario che riceve devono possedere una casella di posta elettronica certificata. Il decreto presidenziale 11 febbraio 2005, n. 68, contiene le disposizioni per la gestione della pec e le regole tecniche e di sicurezza.



## Il ticket restaurant? Purtroppo, fa reddito

L'importo nominale dei ticket restaurant che eccede il limite di 5,29 euro concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. È contenuto nella risoluzione n.26/e del 29 marzo scorso dell'agenzia delle Entrate, ove viene specificato che i ticket restaurant non costituiscono erogazioni in natura ma, proprio per la previdenziazione del valore nominale degli stessi, vere e proprie erogazioni in denaro.

Ciò posto, l'importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Quindi, i ticket restaurant non possono in alcun caso essere equiparati ai fringe benefit, cioè oneri di utilità sociale previsti nella lettera f) del comma 2 dell'art. 51 del Tuir. In particolare, perché tali oneri di utilità sociale siano esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, ricorda l'agenzia, è necessario che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: tale spesa sia sostenuta volontariamente dal datore di lavoro; le opere e i servizi siano messe a disposizione della generalità dei dipendenti o di intere categorie di essi; le opere e i servizi perseguano finalità di educazione, ricreazione, assistenza sociale o culto.



## Pensionati, addio al Red

Dal 2010 i pensionati non dovranno più presentare il modello Red (dichiarazione dei dati reddituali) agli istituti previdenziali. Infatti, la legge n. 102/2009 ha stabilito che i dati reddituali, utili a effettuare le relative verifiche nei confronti dei percettori di prestazioni pensionistiche collegate al reddito,

vanno forniti agli istituti di previdenza, in via telematica, direttamente dall'amministrazione finanziaria che detiene tali informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali, collegate al reddito dei beneficiari.



## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE I giudici stoppano Brunetta

(Fino al nuovo CCNL restano in vigore le vecchie regole)

Per tutto il 2010, e comunque fino all'approvazione dei nuovi contratti, le amministrazioni pubbliche non potranno modificare unilateralmente le vecchie regole. Dall'organizzazione degli uffici alla gestione della banca ore, per esempio, non si potrà bypassare quanto stabilito con i sindacati e decidere diversamente da soli.

Il giudice di Torino, che si è pronunciato nei giorni scorsi a favore delle confederazioni sindacali del pubblico impiego, ha sentenziato antisindacale il comportamento unilaterale delle pubbliche amministrazioni.

È la prima sentenza che interviene sulla riforma innescata nella P.A. dal Ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, ed è una decisione destinata a creare un precedente importante che blocca le amministrazioni a muoversi sulla strada di una applicazione immediata.

La direzione da novembre ha proceduto a disapplicare una serie di regole del vecchio contratto richiamandosi appunto al decreto legislativo n. 150/2009, ovvero la riforma Brunetta del lavoro pubblico.

Il giudice è partito dalle norme transitorie indicate dallo stesso Brunetta. Secondo le quali i contratti integrativi cessano la loro efficacia al 1° gennaio 2011, i contratti nazionali restano in vigore fino alla loro scadenza naturale e comunque le regole del decreto si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella attuale.

In caso contrario, del resto, scrive il giudice di Torino, si sarebbe davanti a un caso di incostituzionalità della legge madre della riforma, ovvero la legge n. 15/2009, che

nell'indicare le nuove regole contrattuali e di funzionalità dell'amministrazione non può che riferirsi ai contratti futuri ancora da farsi. È ad essi, dunque, che si riferisce anche la clausola di nullità di norme pattizie che violano quelle stabilite dal decreto 150.



## SENTENZE

Ampia autonomia decisionale dà diritto al lavoratore al riconoscimento della **QUALIFICA di DIRIGENTE**, a prescindere dall'assegnazione formale dell'incarico

La Cassazione, con la sentenza n. 5809 del 10 marzo 2010, ha respinto il ricorso di un consorzio confermando il riconoscimento della qualifica di dirigente in favore di un lavoratore al quale era stata data "un'ampia autonomia gestionale" e la gestione di fatture per oltre un milione e mezzo di euro. La S.C, confermando la decisione presa dalla Corte d'Appello ha precisato che "il giudice di merito ha compiuto le operazioni logiche indicate, accertando i requisiti - soprattutto contrattuali - per l'individuazione della figura professionale del dirigente, ha accertato le mansioni con il relativo grado di autonomia gestionale e decisionale ed ha proceduto al necessario raffronto, per concludere che la qualifica dirigenziale spetta al lavoratore. Nella sentenza si legge inoltre che "ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale è necessario e sufficiente che sia dimostrato l'espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate nella specie dalla preposizione a più servizi con ampia autonomia decisionale. Affermare la necessità del rilascio di procura speciale significa subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sé insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte, norma questa inderogabile a danno del lavoratore. In altri termini, pur in presenza di tutti i requisiti per il riconoscimento della qualifica di dirigente, il riconoscimento stesso verrebbe subordinato al consenso del datore di lavoro".

### Equo indennizzo

La competenza è della Corte d'Appello del

distretto in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo.

Una sentenza storica: la Cassazione, in tema di equo indennizzo, ha stabilito che, per non congestionare il lavoro della Corte d'Appello di Roma, in tema equo indennizzo, si dovrà proporre il ricorso presso la stessa Corte d'Appello in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo: è stato questo l'esito della sentenza n. 6306 depositata il 16 marzo 2010. Le Sezioni Unite civili, hanno infatti deciso che per la localizzazione del giudice presso cui proporre al domanda, si dovrà assumere a fattore rilevante la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; ed al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuare il giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall'art. 11 del codice di procedura penale ed è richiamato nel primo comma dell'art. 3 della legge. Gli Ermellini hanno infatti precisato che la sentenza mira a diffondere il contenzioso sull'intero territorio nazionale invece di concentrare tutto il lavoro di una unica Corte D'Appello.

### Diritto di sciopero.

Consiglio di Stato: diritto di comunicazione? Per tutelarlo si può limitare diritto di sciopero  
Con la sentenza n. 1437, depositata il 1 marzo 2010 il Consiglio di Stato ha stabilito che per tutelare gli utenti nell'esercizio del loro diritto di comunicazione, si può restringere il diritto di sciopero nelle aziende di telecomunicazioni. Lo ha stabilito la Sesta Sezione del Consiglio di Stato. Secondo la ricostruzione della vicenda, il processo amministrativo era iniziato a seguito del ricorso per l'annullamento di un provvedimento con cui la Commissione per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha adottato una nuova regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore delle telecomunicazioni. Il Tar, con la sentenza n. 10608/08 aveva respinto il ricorso. Su ricorso proposto dalle più note aziende di telecomunicazioni, per la riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tar Lazio, i giudici di Palazzo Spada hanno infatti spiegato che la libertà di comunicazione è, per sua natura, una posizione basilare per lo sviluppo di una società pluralista e democratica e strumentale al godimento di altre posizioni giuridiche tutelabili alla stregua di diritti fondamentali della persona (quali ad es. il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza, la libertà di movimento, la sicurezza

dei traffici ed il godimento delle libertà economiche). Ne consegue che, giustamente, la Commissione ha deciso di dare pienezza di tutela agli interessi dell'utenza, limitando il diritto di sciopero nelle aziende di telecomunicazioni non solo al fine di proteggere la libertà di comunicazione ma tutti gli altri diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelate, il cui godimento richiede in modo imprescindibile l'assicurazione di efficienza del servizio pubblico essenziale legato alla gestione delle infrastrutture di comunicazioni. Ciò al fine . ha concluso il Consiglio di Stato - di dare piena effettività alle tutele previste dalla legge n. 146 del 1990+



CONFUNSA

**Processi lunghi, automatismi ko  
Ai fini del bonus (2.000 ) il giudice  
valuta caso per caso**

Nelle cause previdenziali e di lavoro che superano la ragionevole durata niente bonus automatico di 2000 euro. Infatti, nonostante la rilevanza+ e il danno che queste controversie, più di altre, possono provocare al cittadino che aspetta una decisione, in Italia non esiste un'applicazione automatica del beneficio. Il giudice dovrà sempre valutare la posta in gioco e il ritardo.

Con la sentenza n. 7559 del 29 marzo 2010, la prima sezione civile della Suprema corte se da un lato non ha riconosciuto l'erogazione automatica del bonus, previsto dalla Corte europea, dall'altro ha affermato un principio favorevole ai cittadini bocciando la decisione della Corte d'Appello che aveva sbrigativamente liquidato in mille euro il ritardo di due anni in una causa previdenziale, perché, aveva motivato, il valore di questa era particolarmente basso. Secondo gli Ermellini, infatti, il parametro di 750 euro per ogni anno (almeno per i primi) non andrebbe mai disapplicato.

I giudici europei, si legge in sentenza, «hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette

cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza. Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l'entità della posta in gioco+, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso, la tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante+. Dunque, la Corte d'Appello può quindi attribuire una somma maggiore - anche al bonus . Qualora riconosca la causa di particolare rilevanza, per la parte senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione+. Sul fronte della misura del risarcimento, soltanto mille euro per due anni di ritardo, la Cassazione non è stata d'accordo con i giudici romani. E infatti sul punto ha bocciato la decisione e rinviato gli atti a Piazzale Clodio per un ulteriore esame della vicenda. In particolare i magistrati dovranno tener conto che, al di là dell'esiguità della controversia, non avrebbero potuto scendere arbitrariamente sotto gli standard scanditi dall'Europa.



**CONCILIAZIONE?  
È necessaria una notifica per  
iscritto per l'informazione e in  
allegato all'atto di citazione**

Entra in vigore il 20 marzo 2000 il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, intitolato "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Il decreto che cerca di rendere appetibile la soluzione stragiudiziale delle controversie combinando incentivi fiscali e disincentivi processuali (rischio di condanna alle spese), introduce alcuni nuovi obblighi per gli avvocati.

Si tratta di obblighi di natura formale e in particolare dell'obbligo di avvisare il cliente delle procedure conciliative e di documentare l'avvenuto avviso.

Quindi, l'avvocato deve informare il cliente dei diversi tipi di conciliazione previsti dalla legge: sia quella facoltativa (che parte il 20 marzo 2010) sia quella obbligatoria, che partirà tra un anno. Il cittadino potrà avere informazioni sulla procedura di conciliazione e sui suoi vantaggi e svantaggi anche da altre fonti. Non a caso il decreto legislativo prevede obblighi di informazione di carattere generale, attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet. Ma se l'interessato va dall'avvocato, questo diritto viene realizzato accollando all'avvocato un preciso obbligo di informazione.

Se il cliente si rivolge all'avvocato, per iniziare una causa, il legale deve informare il probabile cliente che ci sono altre strade per dirimere le controversie e sono strade dalle quali rischia di essere estromesso.

Questo vuol dire che tale obbligo non deve essere necessariamente fornito al primo incontro con il cliente, che può essere semplicemente informativo, senza arrivare al conferimento dell'incarico per la trattazione di una singola pratica.

Dunque l'avvocato che riceve il cliente è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle conseguenti agevolazioni fiscali. L'avvocato deve anche informare dei casi in cui lo sperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (e cioè dei casi in cui non si può mandare avanti la causa, senza avere prima effettuato una conciliazione).

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non rinvia d'ufficio per la mediazione, deve informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Dunque non basta una informativa orale e dell'avvenuta informazione deve essere data formalizzazione per iscritto.



## SPORTELLI

**MOBBING - PARI OPPORTUNITÀ  
FORMAZIONE - SICUREZZA**

I quesiti, per i quali si assicura la massima discrezione, possono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: [nazionale@unsainterno.it](mailto:nazionale@unsainterno.it)



## COMUNICAZIONE

Cari lettori, se volete periodicamente ricevere e far ricevere ad altri colleghi i nostri notiziari, è sufficiente inviare le relative e-mail ai nostri indirizzi, al fine di permettere la scrivente di inserire i nominativi ricevuti nella mailing-list della CONFISAL/UNSA-Interno, assicurando risposta e massima discrezionalità.

Invece, chiunque voglia contribuire a scrivere le pagine de "L'Informatutto telematico", potrà farlo inviando articoli, notizie sindacali, riflessioni su situazioni locali o nazionali e quanto altro si ritenga utile.



## NOTIZIE DALLE SEGRETERIE PROVINCIALI

### SEGRETERIA PROVINCIALE CONFISAL/UNSA-INTERNO DI AOSTA

Il 30 marzo 2010 si è svolta un'assemblea del personale civile in servizio alla Questura e nelle Specialità della P. di S. di Aosta.

L'assemblea aveva come punto focale la trattativa con l'Amministrazione riguardo il Fondo di Sede 2009. I Dirigenti Nazionali Antonio Arena e Antonio Panico, hanno illustrato ai colleghi quanto discusso nella riunione con l'Amministrazione ed hanno risposto alle domande dei partecipanti riguardo agli argomenti più disparati.

Al termine della riunione, che ha avuto un notevole successo anche in termini di adesioni al nostro Sindacato, sono stati nominati Dirigenti Sindacali per la sede di Aosta i Sigg.ri Roberto Meggiolaro e Renato Guidi.

A tutti i nuovi iscritti di Aosta va il benvenuto della Segreteria Nazionale e di tutti gli aderenti all'UNSA, mentre ai colleghi neo Dirigenti sindacali l'augurio per un proficuo lavoro insieme.



## SEGRETERIA PROVINCIALE CONFSAL/UNSA-INTERNO MATERA

Il 17 marzo scorso i colleghi dell'amministrazione civile di Matera si sono riuniti in assemblea per discutere e dibattere due importanti argomenti: la riforma del rapporto di lavoro introdotta col decreto leg.vo 150/09 e il rinnovo del contratto integrativo del personale del Ministero dell'Interno. Due distinte assemblee presso la Prefettura e la Questura di Matera hanno visto la partecipazione della maggior parte del personale che ha seguito attentamente le relazioni dei dirigenti nazionali Gianpaolo Bruno e Felice Panzone. Le assemblee sono state anche occasione per presentare ai colleghi di Matera le iniziative sindacali dell'Unsa-Interno che hanno suscitato l'interesse dei presenti che hanno molto apprezzato l'iniziativa in considerazione del fatto che in quelle sedi era oramai da diverso tempo che non si svolgevano assemblee del personale. Tale interesse è dimostrato dal fatto eloquente che entrambe le assemblee sono durate ben oltre l'orario previsto. A margine della seconda assemblea si è riunita l'assemblea provinciale degli iscritti del Coordinamento Interno che ha proceduto al rinnovo delle cariche statutarie eleggendo nuovo segretario provinciale la collega Maria Bruna Fontana della Questura di Matera. Vicesegretari provinciali sono state elette le colleghe Luigia Santorufo della Prefettura e Luigina Bonamassa della Questura.

Una segreteria provinciale tutta rosa alla quale giungono i fervidi auguri di buon lavoro dell'Unsa-Interno.



## SEGRETERIA PROVINCIALE CONFSAL/UNSA-INTERNO MILANO

La UNSA-Interno di Milano ha indetto una assemblea sindacale di tutto il personale dell'amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso la Prefettura-UTG, lunedì 12 aprile 2010, per discutere del seguente ordine del giorno: Carenza di organico; Organizzazione degli uffici e carichi di lavoro; Lavoro a termine e Lavoro interinale; Varie ed eventuali.

Nell'assemblea i lavoratori della Prefettura di Milano, attraverso un documento finale, hanno rappresentato al Prefetto le seguenti problematiche: 1) diminuzione nell'anno 2009 di 12 unità di personale per effetto di pensionamenti, aggregazioni e trasferimenti; 2) aggregazione di lavoratori in entrata, non ancora stabilizzati, nonostante siano già collocati utilmente nelle graduatorie dei trasferimenti provinciali e comunali; 3) diminuzione al 31/12/2010 di 23 lavoratori con contratto a termine in servizio presso lo Sportello Unico dell'immigrazione; 4) trasferimento, a breve, di un consistente numero di colleghi presso la costituenda Prefettura di Monza; 5) carenza di organico intorno al 20%; 6) svolgimento di mansioni amministrative da parte del personale appartenente alla G. di F., P.S. e Polizia municipale, oramai comandato stabilmente all'interno degli uffici amministrativi.

Qualora le problematiche elencate non dovessero avere la dovuta attenzione da parte del superiore Ministero, i lavoratori partecipanti all'incontro si sono riservati di attuare ogni iniziativa utile all'accoglimento delle necessità rappresentate.

Alla luce di quanto esposto hanno chiesto al Sig. Prefetto di promuovere presso il Ministero dell'Interno l'apertura di un tavolo di trattativa a livello nazionale che porti in rilievo la questione della Prefettura di Milano.



## SEGRETERIA PROVINCIALE CONFSAL/UNSA-INTERNO ROMA

Il giorno 14 aprile 2010 la CONFSAL/UNSA-Interno è ritornata in piazza per manifestare la propria contrarietà alla bozza di contratto integrativo presentata dall'amministrazione.

La CONFSAL/UNSA-Interno si è appellata nuovamente a tutte le OO.SS., in quanto solo attraverso la lotta sindacale **UNITARIA** si possono conquistare traguardi condivisi ad esclusivo vantaggio dei lavoratori.



SEGRETERIA PROVINCIALE DI R.O.M.A



Oggetto: Convenzione telefonica TIM.

L'UNSA INTERNO, venuta a conoscenza della convenzione telefonica TIM stipulata per gli operatori della Polizia di Stato, aveva richiesto l'estensione a tutti i lavoratori del Ministero dell'Interno delle agevolazioni previste in quella convenzione. Ultimamente con lettera del 2 marzo abbiamo, ancora una volta, sollecitato la stipula di detta convenzione, vi riportiamo di seguito la risposta dell'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Ufficio IV: Relazioni Sindacali

Prot. n. OM. 4904-SFS

Roma, 30 MAR 2010

ALLA CONFISAL - UNSA - Coordinamento Nazionale Ministero Interno

R.O.M.A

OGGETTO: convenzione telefonica TIM.

Si fa riferimento alla nota in data 2 marzo u.s., con la quale sono stati richiesti elementi informativi in merito allo stato delle iniziative assunte da questa Amministrazione, finalizzate all'adesione a una convenzione in favore del personale civile, relativa ai servizi di telefonia mobile.

Si fa presente, al riguardo, che nel percorso avviato in tale direzione sulla base delle direttive impartite dal Capo Dipartimento erano sorte alcune difficoltà che, come si è avuto modo di rendere noto alle organizzazioni sindacali, hanno riguardato, tra l'altro, le modalità di pagamento delle tariffe previste dalla convenzione.

Occorre inoltre precisare che, poiché la convenzione in argomento ricalcherebbe quella già in vigore per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in quanto più vantaggiosa per il personale dipendente rispetto a quelle previste dalle convenzioni CONSIP, occorre comunque attendere l'imminente rinnovo di quella appena scaduta.

Tanto premesso, si comunica che il vertice di questo Dipartimento conferma la piena disponibilità a porre in essere ogni possibile iniziativa al fine di giungere alla sottoscrizione della richiamata convenzione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

L'UNSA NON DEMORDE, ORAMAI NON SONO PIU' ACCETTABILI  
RINVII E PROMESSE E' TEMPO DI AGIRE,  
NELL'INTERESSE DI TUTTI

VI INFORMEREMO DEGLI SVILUPPI!!!

Ministero dell'Interno Piazza del Viminale n. 1 00184 Roma  
Pal. "P" - piano 2° - stanza 14 - Tel. 06.464.36278 - Tel./fax 06.4790921  
www. UnsaInterno.it / e-mail: unsa@unsainterno.it



COORDINAMENTO NAZIONALE  
MINISTERO INTERNO

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA

Piazza Viminale, 1 - 00184 Roma - Tel. 06 46538292 - Fax 06 4740921  
e-mail: nazionale@unsainterno.it - www.unsainterno.it



Copertura Assicurativa

Risparmio tempo e denaro

Riservatezza dati

Visto di Conformità

730 2010

Anche quest'anno l'UNSA - INTERNO offre l'opportunità di avvalersi dell'assistenza per la compilazione, l'elaborazione nonché l'invio telematico della dichiarazione fiscale 730/2010 attraverso il:

C.A.F.

Coldiretti S.r.l.

Via XXIV maggio n. 43

Per appuntamento chiamare il numero verde 800730730 (gratuito)

Stampa immediata del 730

**SI RICORDA CHE E' OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DELLA  
TESSERA DI ISCRIZIONE AL SINDACATO**

Il servizio è completamente gratuito se il modello 730 verrà consegnato già compilato mentre in caso di assistenza alla compilazione l'importo da corrispondere sarà di € 5,00 + iva